

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 41

(Tipologia di incentivi)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:

- a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;
- b) finanziamenti per l'acquisizione di servizi reali;
- b bis)** incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;
- c)

(ABROGATA)

- d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;
- e) incentivi per favorire l'occupazione;
- f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.

(1)(2)(3)

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 1, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012

2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012

3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 47, comma 1, L. R. 3/2015

Art. 42

(Soggetti beneficiari) (3)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000

(6)

2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

4.

(ABROGATO)

(5)

5. Ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.

5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella

definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.

(4)

Note:

- 1 Comma 6 bis aggiunto da art. 21, comma 16, L. R. 12/2003
- 2 Comma 6 bis interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 18/2004
- 3 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 7/2011
- 4 Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2014
- 5 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 19/2015
- 6 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017

Art. 42 bis

(Aiuti alle imprese di nuova costituzione) (1)(5)

1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi l'iscrizione all'A.I.A..

(2)(6)(7)

2.

(ABROGATO)

(3)(4)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 7/2011
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 18/2011

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012

4 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012

5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 10, L. R. 6/2013

6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

7 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 10/2014

Art. 43

(ABROGATO)

(3)(6)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012

4 Comma 2 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012

5 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012

6 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 19/2015

Art. 44

(Modalità e misure d'intervento)

1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8)(9)

1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente

(2)(4)

2.

(ABROGATO)

(3)(5)(7)(10)

2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia.

(6)

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2003

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 4/2005

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, L. R. 7/2011

4 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011

5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011

6 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011

7 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.

8 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015

9 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015

10 Comma 2 abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 44 bis

(Interventi urbanistici ed edilizi)(1)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.

(2)

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2005

2 Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 7/2011